

Civile Ord. Sez. 6 Num. 30056 Anno 2020

Presidente: ACIERNO MARIA

Relatore: PARISE CLOTILDE

Data pubblicazione: 31/12/2020

ORDINANZA

sul ricorso 9803-2019 proposto da:

RESTIVO GANDOLFO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENEETO 7, presso lo studio legale dell'avvocato BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFIO D'URSO;

- ricorrente -

contro

MINISTERO della DIFESA 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 369/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/02/2018;

C. G. N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*5579
20*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza n.369/2018 depositata il 19-2-2018, ha accolto l'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza impugnata del Tribunale di Catania pubblicata il 25-5-2013, con la quale era stata accolta la domanda proposta da Gandolfo Restivo nei confronti del Ministero della Difesa avente ad oggetto l'indennità ex art.17 l.n.865/1971 e per l'effetto il Ministero era stato condannato a pagare all'attore la somma di €527.106,95, oltre interessi e spese giudiziali. La Corte d'appello, nel riformare la sentenza impugnata e rigettare la domanda del Restivo, ha ritenuto non dimostrato in causa che: a) il terreno fosse coltivato al momento dell'immissione in possesso dell'espropriante, considerate le risultanze del relativo verbale e l'efficacia probatoria dello stesso ex art.2700 c.c., non infirmata da specifica prova contraria; b) il terreno fosse coltivato dal Restivo con prevalenza del suo lavoro, come inattendibilmente riferito dai testi, in considerazione della notevole estensione del fondo, tale da essere incompatibile con la coltivazione personale e diretta dell'attore-appellato.

2. Avverso detta sentenza Gandolfo Restivo propone ricorso affidato a due motivi, a cui resiste con controricorso il Ministero della Difesa.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ossia dell'art.2700 cod. civ. in relazione all'art.360, comma 1 n.3, cod. proc. civ., e la violazione dell'art.116 cod. proc. civ. circa la valutazione della prova ai sensi dell'art.360, comma 1 n.5, cod. proc. civ..

Deduce che il verbale di immissione in possesso datato 15-6-1994 non riveste efficacia probatoria fino a querela di falso, ma resta soggetto al libero apprezzamento del giudice e, ad avviso del ricorrente, le risultanze probatorie hanno comprovato la coltivazione del fondo da parte del deducente e la sussistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento in suo favore dell'indennità aggiuntiva di cui all'art.17 l.n.865/1971. Richiama le deposizioni dei testi assunti, che avevano riferito che dal 1989 fino al 1993-1994 il ricorrente si dedicava quotidianamente e personalmente alla coltivazione del terreno, che era la sua unica attività di lavoro.

3.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ossia dell'art. 17 l.n.865/1971 applicabile *ratione temporis* e art.31 l.n.590/1965 in relazione all'art.360 n.3. cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza in relazione all'art.360, comma 1 n.4, cod. proc. civ. per vizio di nullità processuale (*error in procedendo*) in conseguenza della violazione dell'art.115 cod. proc. civ.. Assume che la Corte territoriale sia incorsa nella violazione dell'art.115 citato per avere posto a base della decisione una prova non dedotta, offerta o acquisita, ossia la circostanza che il Restivo avesse un'impresa agricola. Da detta circostanza, ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ha fatto dipendere, in modo inammissibile, il diniego del diritto all'indennità espropriativa sia perché dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione in atti era emerso che il Restivo coltivava personalmente i terreni, sia perché, ai sensi dell'art.31 l.n.590/1965, è da considerarsi coltivatore diretto anche chi è coadiuvato dai familiari senza limiti di numero ma anche da altri soggetti che abbiano i due terzi della capacità lavorativa necessaria alla coltivazione del fondo. Deduce, quindi, che la

Corte d'appello è incorsa in errore di diritto nel ritenere non spettante l'indennità per difetto della prevalenza del lavoro personale.

4. I motivi primo e secondo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

4.1. Non ricorre la violazione dell'art.2700 cod. civ., dedotta dal ricorrente in relazione all'art.116 cod. proc. civ.. Il verbale di immissione in possesso ha natura di atto pubblico ed è fidefacente in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, o comunque, ove si tratti di un accertamento svolto dal pubblico ufficiale, il verbale ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n.10651/2010 e n.20025/2016).

4.2. La Corte d'appello, attenendosi ai suddetti principi, ha ritenuto che le risultanze del verbale di immissione in possesso non fossero smentite da specifica prova contraria, valutando, motivatamente, inattendibili le risultanze testimoniali. Le censure riferite alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. sono all'evidenza volte al riesame del materiale probatorio. Le doglianze invocano cioè un'indagine di merito che esula, com'è noto, dalle prerogative di questa Corte di legittimità, dovendo, in particolare, aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass.n.1229/2019; Cass. n.18892/2016), la deduzione in sede di ricorso per cassazione della violazione dell'art. 116 c.p.c. -a mente del quale cui il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti- è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di

valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso. In altri termini, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte d'appello ha liberamente apprezzato le risultanze del verbale di immissione in possesso ed ha proceduto alla formazione del proprio convincimento vagliando le emergenze del suddetto verbale in comparazione con gli altri elementi di prova. In tale specifico contesto, nell'ambito della valutazione degli elementi acquisiti agli atti per decidere sulla domanda, la Corte territoriale ha fatto riferimento all'impresa agricola, al fine, cioè, di corroborare il giudizio espresso sull'inattendibilità dei testi.

4.3. La Corte d'appello ha, inoltre, correttamente applicato l'art.17 l. n. 865/1971, atteso che, per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass.n.20658/2019), l'elemento qualificante della coltivazione diretta del fondo va ravvisato in quello che emerge dagli artt. 2083, 2135 e 2751 bis cod. civ., mentre non hanno rilevanza, ai fini che qui interessano, le numerose altre definizioni, tutte ad efficacia settoriale, ed è pertanto inconferente il richiamo effettuato dal ricorrente all'art.31 l.n.590/1965. L'elemento qualificante sussiste in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte del titolare avviene con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia, dovendosi individuare il requisito della prevalenza in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza lavoro riferibile

al titolare ed ai membri della sua famiglia, a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici, e distinguendosi in tal modo il coltivatore diretto dalla figura dell'imprenditore agricolo, cioè di colui che esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d'opera subordinata (Cass. n. 17714/2002; Cass. n.3706/2015).

5. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi €10.100, di cui €100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma lì 14 ottobre 2020

Il Presidente